



E. CARDI, *European Economic Legal Order after Brexit. Legacy, Regulation, and Policy*, London, Routledge-Giappichelli Studies in Law, 2021, pp. 224*

Il volume monografico *European Economic Legal Order After Brexit. Legacy, Regulation, and Policy* di E. Cardi, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Roma Tre ed in passato studente della facoltà di legge del St. John's College di Oxford, affronta un tema attuale e quanto mai dibattuto quale quello della *Brexit*, suggerendo degli spunti di riflessione originali ed innovativi, accompagnati da prospettive realistiche e, al contempo, costruttive degli scenari che potranno dischiudersi in futuro nel contesto europeo.

Se è vero che storicamente il Regno Unito ha sempre cercato di mantenere una propria indipendenza politica e costituzionale, in ciò aiutato anche dalla conformazione geografica del territorio, con il Canale della Manica a fungere da barriera fisica, tuttavia la sostanziale prossimità con il "Continente" e le ineludibili interferenze storiche e culturali con questo, dovute anche a oltre quattro decenni di appartenenza all'Unione Europea, hanno lasciato delle tracce che l'Autore ha saputo sapientemente cogliere e valorizzare nella sua opera.

L'obiettivo è dunque quello di dimostrare che l'esistenza di una *cross-fertilization*, che ha dato vita a dei valori comuni, possa fungere da valida base per lo sviluppo di proficue e leali relazioni commerciali, anche ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione firmato il 30 dicembre 2020 dall'Unione Europea e dal Regno Unito per regolare i propri rapporti e l'accesso ai rispettivi mercati successivamente al recesso. Lo sforzo cui l'opera tende è tanto più encomiabile se si considera come tale accordo, frutto di una intensa e complessa attività di negoziazione, non preveda un regime di mutuo riconoscimento normativo tra le parti. L'accordo, in termini più generali, stabilisce infatti il rispetto di taluni principi, l'individuazione di settori in cui è prevista la cooperazione e la consultazione reciproca, anche attraverso un organo consultivo comune (l'*EU-UK Partnership Council*) e l'attuazione di misure di correzione e rimedi per le violazioni di quanto in esso enunciato.

Nel proprio studio l'Autore ripercorre le vicende storiche, economiche e giuridiche dei due ordinamenti, ormai separati e autonomi, indentificando un sostrato comune derivante da una reciproca influenza intellettuale costituito da valori condivisi, frutto di periodi ormai conclusi

* Contributo sottoposto a *peer review*.

caratterizzati dall'appartenenza ad un unico ordinamento giuridico sovranazionale. La *cross-fertilization* cui si accennava poc'anzi, *fil rouge* dell'intera opera, può rintracciarsi innanzitutto nella forza uniformante che la legge europea ha dispiegato nell'ordinamento giuridico del Regno Unito per tutto il periodo della propria appartenenza all'Unione Europea. Sotto questo punto di vista, un interessante elemento di continuità è rappresentato da quella che l'Autore definisce la “traslazione” dell'*acquis communautaire* all'interno del diritto del Regno Unito ad opera dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018*, come parzialmente emendato dall'*European Union (Withdrawal) Act 2020*, che abroga l'*European Communities Act 1972*, conservando la legge nazionale derivata dalla normativa europea e convertendo in legge nazionale la legge europea direttamente applicabile sino all'*exit day* (pp. 16-17).

Espressioni della *cross-fertilization* sono poi rinvenibili nel contributo a sua volta apportato dalla *common law* allo sviluppo e alla disciplina di taluni ambiti del diritto europeo, come è avvenuto nel settore bancario e in quello delle società, sia pubbliche che private. Grazie a tali sviluppi, gli ordinamenti di *civil law* hanno beneficiato di nozioni e termini giuridici precedentemente estranei a questi ultimi. Un caso emblematico esaminato nel volume è quello del concetto di *accountability*, la quale implica una responsabilità di tipo proattivo che impone ai soggetti coinvolti di adottare misure e comportamenti atti a garantire l'effettiva osservanza di un accordo o l'applicazione di una legge. Tuttavia, l'*accountability* presenta sfumature diverse rispetto alle familiari nozioni di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ricomprendendo in sé anche una connotazione morale strettamente collegata alla nozione di fiducia (*trust*) e, pertanto, all'affidabilità della parte in causa (p. 49).

Altra espressione cui il diritto europeo è debitore è la nozione di *stakeholder*, ossia il soggetto coinvolto dalle attività di una società che, pur tuttavia, è privo di forza contrattuale e verso cui l'impresa deve essere *accountable*. Tale termine è invalso ora anche nel linguaggio degli ordinamenti di *civil law*, così determinandosi una comunanza linguistica e, in ultima analisi, valori condivisi dell'*accountability* poc'anzi citata (p. 55).

La riuscita ricerca di elementi di continuità tra passato e presente si accompagna poi ad una attenta riflessione dell'Autore sul delicato tema dell'identità nazionale e delle possibili conseguenze disgreganti del perseguimento di istanze nazionalistiche da parte degli stati membri. In tale prospettiva, viene osservato come nel caso del Regno Unito, la rivendicazione dell'identità nazionale, causa principale della *Brexit*, da concetto di natura morale abbia assunto una connotazione economica e giuridica, portando al recesso dall'Unione Europea come necessario presupposto per una “ritrovata” sovranità piena (pp. 43 e 44).

Parimenti, il concetto di identità nazionale rappresenta il principale *vulnus* al progetto di realizzazione di una identità europea in seno all'Unione, in quanto ostativo di forme più avanzate di integrazione europea. Nel contesto dell'insorgenza di istanze di riaffermazione dell'identità nazionale devono leggersi, nel tempo, la concessione di clausole di esenzione all'applicazione dei trattati in favore di alcuni stati membri, il venir meno del progetto di una Costituzione europea, nonché le pronunce di talune giurisdizioni superiori, come la Corte Costituzionale federale tedesca, la *Bundesverfassungsgericht*, volte a definire gli ambiti di dominio riservato dello stato entro cui il processo di integrazione non possa spingersi, in quanto

affendenti a un nucleo di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati e riconducibili, in ultima analisi, alla sovranità nazionale (pp. 23-27).

Gli eventi che hanno caratterizzato la *Brexit* vengono poi contestualizzati e letti dall'Autore in relazione ai concomitanti e profondi sconvolgimenti economici causati dal diffondersi del virus Covid-19, nonché alle conseguenze delle misure temporanee ed eccezionali messe a punto dall'Unione Europea per fronteggiare la crisi economica che aprono la strada a nuove prospettive per la politica economica europea.

Il volume monografico del prof. E. Cardi si suddivide in tre parti, ciascuna dedicata ai tre temi fondamentali su cui lo studio si incentra: *Part I Legacy*, *Part II Regulation*, *Part III Policy*. Nella *Part I Legacy*, viene analizzata, sotto tre diversi punti di vista (*Origins*, *Visions*, *Foundation*), partendo dal passato e giungendo sino ai nostri giorni, l'esistenza di valori e principi condivisi tra Regno Unito e Unione Europea e il ruolo di questi nell'interpretazione dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con riguardo alla disciplina della concorrenza, del mercato e del diritto societario.

Nel *Chapter 1 Origins* l'Autore ripercorre le tappe salienti e più risalenti dell'evoluzione del diritto del Regno Unito, dalla nascita del diritto inglese, che viene fatta coincidere con il periodo in cui l'Inghilterra è stata parte dell'Impero Romano, sino all'epoca più recente caratterizzata dall'appartenenza all'Unione Europea. Viene evidenziato come, una volta affrancatosi dal dominio romano, il diritto inglese si sia progressivamente differenziato da quello degli ordinamenti dell'Europa continentale, questi ultimi accomunati dallo *Ius Commune*, nato dall'incontro del diritto romano e del diritto canonico. Nonostante la lingua inglese avesse sostituito quella latina nelle attività legali, si possono scorgere ancora oggi tracce dell'influenza esercitata in passato dalla lingua latina nei termini *judge* o *judicial*, oppure nelle espressioni *ultra vires* o *locus standi*. Tuttavia, è solo in un'epoca più recente, che si dipana dal 1973 sino al recesso, che il Regno Unito è stato parte di un ordinamento giuridico sovranazionale di diritto pubblico unitamente agli stati dell'Europa continentale (p. 34).

Nel *Chapter 2 Visions* l'Autore conduce poi un'analisi degli eventi più recenti che hanno interessato l'Unione Europea nel proprio complesso, conducendo anche alla *Brexit*. Con il termine *visions* l'Autore si riferisce, infatti, alla pluralità di punti di vista espressi, nel tempo, dagli stati membri. Queste prospettive, spesso divergenti, derivano dalle diverse esperienze storiche e costituzionali di ciascuno stato, in contrapposizione alla concezione unitaria della costituzione economica europea che persegue il superamento dell'eterogeneità delle istanze nazionali attraverso un bilanciamento tra interessi economici e valori di coesione sociale. Con specifico riguardo alla *vision* del Regno Unito, il periodo che va dall'adesione alla Comunità Europea sino al recesso è stato caratterizzato da un articolato e talvolta conflittuale rapporto con le istituzioni europee, da cui è scaturita la concessione di uno *status* per così dire "speciale", il quale ha comportato un minore coinvolgimento nel processo di integrazione europeo. Nella prospettiva messa in luce dall'Autore, tale posizione "speciale" - consolidata nel *New Settlement between the UK and the Union* del 2016 - avrebbe potuto comporre la questione una volta per tutte ed evitare il recesso del Regno Unito, potenzialmente aprendo la strada al riconoscimento di

diverse “classi” di appartenenza e diversi livelli di coinvolgimento degli stati membri dell’Unione Europea (pp. 46-48).

Giungendo ai nostri giorni, il concetto di comune *legacy* assume una dimensione tangibile nel *Chapter 3 Foundation*, concretizzandosi in quegli ambiti del diritto europeo in cui si può rintracciare in maniera più evidente il contributo di modelli di origine anglosassone e per i quali è ragionevole ipotizzare che, anche dopo il recesso, il Regno Unito non si discosterà significativamente dalla disciplina di origine europea, come il diritto societario e la disciplina delle imprese sia pubbliche che private. Viene messo in luce come il Regno Unito sia stato, infatti, il precursore del processo di privatizzazione delle società pubbliche e della liberalizzazione del mercato adottato poi diffusamente nell’Unione Europea, facendo approdare ad una concezione neutrale della partecipazione societaria e alla riserva di poteri speciali (*golden power*) in capo allo stato nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Parimenti, per quel che riguarda la materia dell’*antitrust*, sebbene l’Autorità del Regno Unito, la *Competition and Markets Authority*, dopo il recesso, non lavori più in sinergia con la Rete Europea delle Autorità garanti della Concorrenza, tuttavia, l’indipendenza e l’ampiezza di poteri di cui è dotata la *Competition and Markets Authority* appare come una solida garanzia che il Regno Unito continuerà a ripudiare, anche dopo la *Brexit*, comportamenti sleali e distorsivi della concorrenza (p. 71). Sotto altro profilo, riguardante gli aiuti di stato, viene rilevato come nel periodo pandemico, con l’adozione da parte della Commissione europea del *The state aid temporary framework* del 19 marzo 2020, vi sia una attenuazione, seppur temporanea, delle restrizioni all’intervento statale nei confronti delle imprese. Il quadro normativo emergenziale poc’anzi richiamato ha trovato applicazione anche nei confronti del Regno Unito, con una proroga sino al 30 giugno 2021. In ogni caso, sia i documenti preparatori del recesso, che il testo dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sembrano prevedere un impegno del Regno Unito ad adottare politiche in materia di aiuti di stato coerenti con il quadro europeo attuale (pp. 75-76).

La *Part II Regulation. An overview of the scenario after 2021* affronta più nel dettaglio la disciplina specifica e i possibili sviluppi normativi in settori di particolare interesse economico, quali l’energia, le telecomunicazioni e i trasporti, gli appalti (pubblici e privati) e i servizi finanziari. Vengono in rilievo, innanzitutto, i settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia, oggetto del *Chapter 4 Connecting*, per i quali i valori identitari e nazionali assumono connotazioni marginali rispetto all’interdipendenza infrastrutturale e tecnologica con l’Europa continentale e alla funzione pubblica connessa a mantenere elevati *standard* qualitativi nell’approvvigionamento (p. 83). Per i servizi in esame, essendo questi stati progressivamente attratti nel mercato interno per via della loro pubblica utilità e della rilevanza sociale ed economica che rivestono, è stato raggiunto un livello di integrazione elevato tra gli stati membri che ha coinvolto anche il Regno Unito, nel periodo di appartenenza all’Unione Europea. In considerazione di ciò, l’Autore presume che il Regno Unito non avrà interesse a discostarsi dal quadro giuridico di derivazione europea, implicitamente accettando una *non-regression clause* rispetto ai livelli di tutela adottati nel corso della propria appartenenza all’Unione (p. 93).

Altri settori presi in esame nel *Chapter 4* sono quelli in cui, in ragione della prossimità geografica, le parti hanno un comune interesse a favorire l'impiego di fonti di energia che realizzino un minor impatto ambientale e possibilmente rinnovabili, come per la fornitura di energia elettrica e di gas. Sebbene con il recesso il Regno Unito abbia cessato di far parte del Mercato Interno dell'Energia, tuttavia esso potrebbe avere un interesse a far sì che le proprie reti energetiche rimangano collegate alle infrastrutture dell'Europa continentale e a usufruire della rete di elettrodotti e gasdotti esistente. Un analogo interesse a sviluppare forme avanzate di cooperazione è stato, peraltro, manifestato dal Regno Unito nei documenti preparatori del recesso per quel che riguarda i trasporti e, in particolar modo, il settore del trasporto aereo, allo scopo di mantenere tariffe aeree contenute e una circolazione agevole per i cittadini della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord all'interno dello Spazio Aereo Comune Europeo (ECAA). L'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione affronta la questione lasciando ampio margine ad accordi bilaterali e consultazioni per garantire la sicurezza dei trasporti e la protezione dei consumatori (p. 101).

Un discorso a parte merita la delicata questione dell'energia nucleare, in ragione della cui rilevanza per la sicurezza pubblica il 30 dicembre 2020 il Regno Unito e l'EURATOM hanno sottoscritto l'Accordo di cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare. Tale accordo bilaterale prevede, tra l'altro, un impegno delle parti alla non proliferazione e al mantenimento di elevati *standard* di sicurezza, così ponendo gli obiettivi del Regno Unito in linea con i livelli di salvaguardia e regolamentazione precedentemente acquisiti (p. 96).

Il *Chapter 5 Contracting* affronta poi gli ambiti in cui, a fronte di una base normativa comune iniziale, si possano sviluppare in futuro delle discrepanze e delle criticità. Viene esaminata, innanzitutto, la disciplina dei contratti pubblici, un ambito che per ragioni di interesse pubblico e per le proprie implicazioni sociali, ambientali ed economiche, è stato oggetto di una attenta e dettagliata attività normativa da parte dell'Unione Europea (da ultimo con le Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e 2015/25/EU) al fine di incrementare la trasparenza delle procedure di affidamento, assicurare la libera concorrenza sul mercato e l'imparzialità e non discriminazione della scelta dei contraenti, nonché incentivare il ricorso a tecnologie e risorse sostenibili sotto il profilo ambientale (pp. 106-108).

Sebbene *The Public Contracts Regulations 2015*, *The Utilities Contracts Regulations 2016* e *The Concession Contracts Regulations 2016* presentino una trasposizione pressoché identica del testo delle direttive e, a seguito dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018*, siano ora parte della legge nazionale, tuttavia, nella prospettiva del presente volume, viene rimarcato come al di là di una base normativa di partenza uniforme e l'intenzione di cooperare e mantenere elevati *standard* nel settore degli appalti pubblici, manifestata dalle parti nell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nel futuro, le rispettive normative potrebbero evolversi diversamente. Ciò è presumibile soprattutto in relazione al fatto che il Regno Unito, dopo il recesso, ha stipulato e continuerà a stipulare accordi bilaterali o multilaterali con altri stati in maniera autonoma rispetto all'Unione Europea, come nel caso dell'Accordo multilaterale sugli Appalti Pubblici dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (*Agreement on Government Procurement - GPA*) cui il Regno Unito ha aderito a far data dal 1° gennaio 2021 (pp. 111-113).

Anche il settore dei contratti privati, esaminato nella seconda parte del *Chapter 5*, offre spunti di riflessione sulle principali problematiche causate dal recesso. Questioni inerenti all'individuazione della legge applicabile, all'esecuzione e al riconoscimento delle sentenze, nonché alla sorte delle procedure di insolvenza transfrontaliere, pongono interrogativi di difficile risoluzione. La problematica in esame risulta particolarmente acuita dalla circostanza che con la *Brexit*, non sarà più possibile il riconoscimento automatico delle pronunce giudiziali e l'applicazione diretta della legge europea, tra cui il Regolamento (UE) 2015/848 che disciplina le procedure d'insolvenza (ambito questo in cui il Regno Unito aveva assunto un ruolo predominante). A ciò si aggiunge che l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione affronta le questioni sopra delineate in termini piuttosto generali. In tale contesto, secondo l'Autore, il ricorso ad accordi multilaterali fra stati non offrirebbe una soluzione esaustiva, potendo questi disciplinare solo taluni aspetti controversi. La chiave di soluzione offerta nel volume in esame è invece quella di ricondurre i rapporti tra le parti nell'alveo del principio di *accountability* e, pertanto, della responsabilizzazione reciproca. Ancora una volta, giunge in soccorso un concetto di derivazione anglosassone, la cui diffusione è frutto del processo di *cross-fertilization* (pp. 113-115).

Nel *Chapter 6 Equivalence* si affrontano le probabili criticità e le possibili soluzioni alle divergenze che ragionevolmente potranno nascere nel settore dei servizi finanziari, ambito in cui il Regno Unito, con l'attività della *City of London*, vanta un ruolo dominante sia nel panorama europeo che nel contesto mondiale. Tali criticità sono ravvisabili, per un verso, sulla scorta dei diversi approcci tenuti dall'Unione Europea e dal Regno Unito nel settore finanziario. Quest'ultimo, del resto, anche durante il periodo di appartenenza all'Unione ha sempre rivendicato una propria indipendenza, mostrandosi riluttante verso la realizzazione di forme avanzate e più approfondite di integrazione europea, non aderendo né ai trattati aventi ad oggetto le attività di vigilanza del settore bancario, né all'Unione Monetaria Europea, né al Meccanismo Europeo di Stabilità (p. 123).

A ciò si aggiunga che, successivamente al recesso, non contemplando l'Accordo un obbligo di allineamento normativo tra le parti, la prestazione di servizi finanziari da parte del Regno Unito all'interno del mercato interno è subordinata alla sussistenza del regime di equivalenza previsto per l'ingresso dei servizi di paesi terzi, da valutarsi sulla base di un giudizio unilaterale di natura discrezionale da parte dell'Unione Europea, il cui procedimento si articola in diverse fasi amministrative che possono richiedere tempi lunghi. In considerazione di tali delicati aspetti e muovendo dalla constatazione che garantire un agile reciproco accesso ai servizi finanziari sia di comune interesse al Regno Unito e all'Unione Europea, l'Autore suggerisce l'adozione di regimi "selettivi" di equivalenza, così instaurando procedure di valutazione il cui grado di complessità istruttoria vari in ragione delle diverse categorie di servizi finanziari presi in esame di volta in volta. Ciò consentirebbe, da un lato, di rendere più spedito il rilascio della decisione di equivalenza per i prodotti finanziari che si presentino come meno rischiosi e, dall'altro, di effettuare valutazioni più approfondite per i prodotti che richiedano un approccio più cauto ai fini dell'ingresso sul mercato europeo (pp. 130-135).

La terza e ultima parte del volume *Part III Policy. Competing in Global Economies* fornisce al lettore un'articolata prospettiva di quelli che potranno essere gli sviluppi economici e le sorti dell'integrazione europea dopo la *Brexit*, anche alla luce del recente evento pandemico che ha colpito le economie nazionali e delle conseguenti misure adottate per farvi fronte.

Innanzitutto, nel *Chapter 7 Sovereignty* vengono presi in esame il tema della politica monetaria europea, gli aspetti di maggiore vulnerabilità della politica monetaria comune, nonché le prospettive che potranno dischiudersi in futuro. Si osserva come il Regno Unito, decidendo di non far parte dell'Unione Monetaria Europea, abbia così mantenuto una delle prerogative più pregnanti della sovranità statale, ossia il diritto di coniare la propria moneta (p. 141). Nel presente studio, viene evidenziato come tale decisione abbia avuto un impatto considerevole sull'evoluzione dell'Unione Monetaria, contribuendo a determinarne la progressiva autonomia e separazione istituzionale dall'Unione Europea. L'Unione Monetaria, difatti, dotata di una propria rete istituzionale imperniata sul Sistema Europeo di Banche Centrali e sulla Banca Centrale Europea, si configura come un ordinamento pienamente indipendente. Nella prospettiva delineata nel volume in esame, vi sarebbe dunque una vera e propria coesistenza, sul medesimo territorio, di due grandi sistemi giuridici, l'Unione Europea da un lato, governata dalla propria *constitution économique* che si applica a tutti i 27 Stati membri e l'Unione Monetaria Europea, dall'altro lato, retta dalla sua *constitution monétaire* destinata ai soli 19 stati membri che vi aderiscono (p. 146).

Se è vero che tale indipendenza e autonomia dell'Unione Monetaria ne rappresenta un punto di forza e racchiude in sé un notevole potenziale per il conseguimento di livelli di integrazione più elevati, l'Autore osserva come questa presenti tuttavia alcune vulnerabilità riconducibili, ancora una volta, al concetto di identità nazionale. Viene in rilievo, in particolar modo, la posizione assunta dalla *Bundesverfassungsgericht* che, con la nota pronuncia del 5 maggio 2020, ha affermato il principio secondo cui la Corte costituzionale di uno stato membro possa giudicare che le motivazioni alla base di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non siano sostenibili (“*not tenable*”) e può qualificare le decisioni della Banca Centrale Europea come atti esorbitanti dal proprio mandato (p. 158).

Il tema della vulnerabilità dell'Unione Monetaria viene poi approfondito nel *Chapter 8 Governance*, in cui si evidenzia come la mancata realizzazione di un'effettiva integrazione nelle politiche finanziarie dei paesi dell'Eurozona derivi anche dall'assenza di un senso di identità europea che porti ad accettare la condivisione del debito statale. A ciò si aggiunge una difformità nelle politiche economiche e fiscali degli stati membri, con conseguenti asimmetrie del quadro economico complessivo dell'Unione Europea. Si osserva come le discrepanze sopra delineate siano state solo recentemente ed in parte superate, seppur temporaneamente, a seguito dall'adozione di misure a carattere eccezionale destinate a far fronte alle vicissitudini economiche generate dalla pandemia, quali l'adozione del Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (*Pandemic emergency purchase programme - PEPP*), nonché l'emissione da parte della Commissione europea di titoli obbligazionari per sovvenzionare gli stati membri, oltre a una mitigazione complessiva delle regole per il ricorso al Meccanismo Europeo di Stabilità. A ciò si aggiunge la temporanea sospensione del Patto di Stabilità, prorogata anche

per il 2022. In tale ottica, il *Recovery Plan for Europe* viene visto come un auspicato punto d'incontro tra una disciplina normativa improntata al rispetto della *rule of law* e le doverose scelte politiche dettate da esigenze contingenti e pressanti (pp. 162-163).

Nella prospettiva costruttiva e innovativa proposta dall'Autore, il complesso delle misure predisposte dall'Unione Europea per fronteggiare la crisi economica ingenerata dal diffondersi del virus Covid-19, che ha cointeressato tutti gli stati membri, rappresentano infatti uno strumento estremamente valido per ristrutturare in modo sostanziale e permanente la politica finanziaria europea, al fine di raggiungere un grado di integrazione superiore e garantire una maggiore stabilità della moneta unica. Peraltro, nell'ottica della trattazione, il recesso dall'Unione Europea del più importante dei paesi membri non parte dell'Eurozona, porterà ad un ulteriore rafforzamento di quest'ultima, risultando al contempo indebolita la compagine che non ha adottato la moneta unica.

L'Autore mette tuttavia in evidenza come le possibili riforme istituzionali nel campo finanziario non potranno prescindere da un maggiore coordinamento delle politiche fiscali degli stati membri, sino a raggiungere una vera e propria unione fiscale. Solo così, in ultima analisi, l'emissione di titoli obbligazionari da parte della Commissione europea potrebbe rafforzare l'euro nel contesto globale dei mercati finanziari, così che i benefici per la moneta unica potrebbero andare ben oltre rispetto a quelli attesi in base allo scopo originario del fondo stesso (pp. 173-175).

Nel *Chapter 9 Global*, ultimo capitolo del volume, conferendo un senso di circolarità alla propria narrazione, l'Autore ripercorre le fasi delle negoziazioni che hanno accompagnato il recesso, sino alla conclusione dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, così concludendo la propria analisi sul potenziale sviluppo dei rapporti commerciali tra Unione Europea e Regno Unito. Come più volte messo in luce nel volume in esame, le posizioni espresse nella fase negoziale del recesso dalle parti si sono rivelate comprensibilmente molto distanti tra loro. Difatti, all'interesse manifestato dal Regno Unito ad ottenere la massima libertà di accesso al mercato interno, con il minimo allineamento necessario alla normativa europea, si è contrapposto un fermo diniego dell'Unione Europea a difesa dell'unione doganale e dell'integrità e dell'indivisibilità del mercato interno. In tale contesto, l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sottoscritto dalle parti in esito alle negoziazioni, rappresenta il frutto dello sforzo comune di trovare un punto di convergenza tra le aspirazioni del Regno Unito ad affermarsi come potenza commerciale indipendente e completamente affrancata dall'Unione Europea e la richiesta di quest'ultima di un allineamento dinamico alla legge europea che garantisca il mantenimento del *level playing field* e tuteli il mercato interno e la sua integrità (pp. 186-190).

Un fattore preponderante ai fini dello sviluppo delle future relazioni commerciali è dato innegabilmente dal ruolo di potenza economica mondiale assunto dall'Unione Europea, alla cui normativa gli stati terzi devono necessariamente uniformarsi qualora intendano commercializzare i propri prodotti nel mercato interno. Considerata l'estensione e il rilievo del mercato interno – che ha determinato che l'Unione Europea di fatto orienti e uniformi le

pratiche commerciali a livello internazionale (c.d. *Brussels effect*) – si presume che il Regno Unito dovrà uniformarsi a tali *standard* allorché intenda operare nel mercato europeo (pp. 182-185).

Tuttavia, in una prospettiva più ampia, l'Autore osserva come nel lungo termine saranno proprio i valori comuni (la *legacy* affrontata nella prima parte del volume), fatti propri da entrambi gli ordinamenti durante il periodo in cui sono stati parte di un'unica entità sovranazionale, il *fil rouge* dell'intera opera, a costituire le basi su cui i futuri rapporti e eventuali ulteriori accordi verranno forgiati. Tale *cluster* di valori condivisi, frutto della reciproca *cross-fertilization*, tra cui spicca il concetto di *accountability*, rappresentano dunque il potenziale su cui far leva affinché il *middle ground approach* abbracciato dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si concretizzi in una proficua relazione nel mercato globale atta a mantenere la leale concorrenza e il *level playing field*.

Il volume del Prof. Cardi, dunque, getta una luce nuova su una vicenda complessa e ricca di implicazioni economiche, politiche e costituzionali per i cittadini europei, conducendo un'analisi della *Brexit* caratterizzata non solo da un impeccabile rigore scientifico della trattazione, ma anche da una sapiente disamina dei fattori sociali e culturali che permeano l'Unione Europea, fornendo al lettore importanti spunti di riflessione e una maggiore consapevolezza della realtà contemporanea.

Ilaria De Gasperis